



COMUNE DI LESINA Provincia di Foggia

ORDINANZA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

REG. GENERALE N. 9 del 18-12-2020

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE, CONTROLLO E DIFESA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE

OGGETTO: ORDINANZA SOSPENSIONE MERCATO QUINDICINALE DEL GIORNO 21 DICEMBRE 2020 PER IL SETTORE NON ALIMENTARE

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Premesso che:

- o con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- o con Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124 è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al 15 ottobre 2020;
- o con Decreto-legge del 7 ottobre 2020 n. 125 lo stato di emergenza sul territorio nazionale è stato prorogato al 31 gennaio 2021;

Richiamati

- il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- il Decreto-Legge n. 33 del 2020, convertito dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 relativamente all'art. 2 (sanzioni e controlli);
- il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l'art. 2, comma 11;
- il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020;
- il Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125;
- il DPCM 13 ottobre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative per fronteggiare l'emergenza epidemiologica dal Covid-19;
- il DPCM 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato DPCM 13 ottobre 2020 (G.U. del 18 ottobre 2020 n. 258);
- la Circolare del Ministro dell'Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ., avente ad oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica dal COVID-19;
- il DPCM 24 ottobre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative per fronteggiare l'emergenza epidemiologica dal Covid-19;
- il Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158 recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi



sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

-il DPCM 3 dicembre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» ;

Vista la nota prot. 20445 del 15/12/2020, con la quale il Comando Polizia Locale segnala l'impossibilità di garantire, per il mercato quindicinale previsto per il giorno 21 dicembre 2020, il controllo sull'osservanza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, in rapporto al presumibile forte afflusso di persone e in rapporto all'attuale conformazione dell'area mercatale;

Considerato che, nella nota suddetta, il Comando di Polizia Locale comunica di poter garantire il controllo nell'area mercatale se si consente il solo accesso degli esercenti che forniscono generi alimentari;

Ravvisata la necessità di adottare, in coerenza con la *ratio* che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19, specificamente riferite al commercio su suolo pubblico;

Ritenuta opportuna l'adozione del provvedimento di sospensione del mercato quindicinale del 21 dicembre 2020 per il settore non alimentare;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000, che richiamano la competenza del Sindaco in qualità di autorità sanitaria cittadina e Ufficiale di Governo ad adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Visto, in particolare, il comma 4 del succitato art. 54 del Testo Unico Enti Locali, che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, la possibilità di adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica nonché il successivo art. 4 bis che specifica che i provvedimenti adottati concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

Viste le Ordinanze della Regione Puglia volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus;

ORDINA

- la **sospensione** del mercato quindicinale nella giornata del 21 dicembre 2020 per il **settore non alimentare**;
- lo svolgimento del mercato per il settore alimentare è consentito nel rispetto delle misure previste negli Allegati al DPCM del 3 dicembre 2020, con divieto di consumare i prodotti alimentari nei pressi dei banchi di vendita e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi se non per il tempo strettamente necessario all'acquisto dei beni.

DISPONE

La trasmissione di copia della presente ordinanza:

- A S.E. Prefetto di Foggia, ai sensi dell'art. 54 TUEL e dell'art. 11 DPCM 24 ottobre 2020;



- Alla Questura di Foggia;
- Al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia.
- Alla ASL Foggia Dipartimento di prevenzione;
- Alle Associazioni di categoria.

Lesina, 18 dicembre 2020

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
DOTT.SSA NICOLINA MISCIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

La presente ordinanza sarà pubblicata sull'albo pretorio on-line del Comune di Lesina per 15 giorni. La stessa diviene immediatamente esecutiva con la pubblicazione stessa, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in legge n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 280,00;

Contro il presente provvedimento può essere presentato, alternativamente, ricorso:

- Al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, entro sessanta giorni, dalla notifica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 29 e seguenti del D.lgs. n. 104/2010;
- Al Presidente della Repubblica, entro cento venti giorni dalla notifica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971.

E' inoltre possibile presentare ricorso gerarchico al Prefetto di Foggia entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Lesina.





COMUNE DI LESINA
Provincia di Foggia

ORDINANZA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

N. 9 del 18-12-2020

**OGGETTO: ORDINANZA SOSPENSIONE MERCATO QUINDICINALE DEL GIORNO
21 DICEMBRE 2020 PER IL SETTORE NON ALIMENTARE**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

Si certifica che il presente atto è affisso all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Lesina, 18-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
DOTT.SSA MARIA VINCENZA ESPOSITO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI LESINA ed è conservato dalla stessa, almeno fino al 29-06-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: <https://cs.urbi.it/padbarcode/>

